



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 265

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cecchetto, Bet, Bisaglia, Dolfìn, Pan, Sandonà, Zecchinato e Barbisan

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2024.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Relazione:

Il gemellaggio rappresenta la stipulazione ufficiale di un'unione fra due o più comunità (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni) allo scopo di collaborare in diversi settori come ad esempio quello politico, economico, sociale, educativo e culturale. Il gemellaggio consente alle municipalità di inserirsi all'interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale poiché costituisce uno strumento utile a stabilire e mantenere rapporti duraturi nel tempo, creando una rete di legami diffusa tra paesi appartenenti anche a Stati diversi. In aggiunta, il gemellaggio, coinvolgendo direttamente i cittadini, promuove il dialogo interculturale, lo scambio di conoscenze, esperienze e valori, permettendo un arricchimento reciproco.

Con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto, al fine di promuovere forme di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici, favorisce e sostiene i gemellaggi, anche attraverso l'istituzione di un apposito registro regionale dei gemellaggi finalizzato a favorirne la conoscenza.

In riferimento al testo di legge:

- *l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta;*
- *l'articolo 2 prevede la concessione di contributi a enti territoriali veneti per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi;*
- *l'articolo 3 dispone l'istituzione di un elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione;*
- *l'articolo 4 prevede, con la clausola valutativa, la trasmissione alla commissione consiliare competente di una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, con cadenza biennale;*
- *l'articolo 5 disciplina la norma di prima applicazione;*
- *l'articolo 6 contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono quantificati in euro 100.000.*

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità con l'articolo 18 della legge regionale statutaria n.1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.

2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3", i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.

Art. 2 - Concessione di contributi.

1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi, coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.

1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l'elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.

2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l'elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all'entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Art. 5 - Norma di prima applicazione.

1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l'istituto del gemellaggio.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Concessione di contributi.....	3
Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.....	3
Art. 4 - Clausola valutativa.....	3
Art. 5 - Norma di prima applicazione.....	3
Art. 6 - Norma finanziaria.....	3